



Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

I modulo formazione dipendenti

Obiettivi della Formazione

- Inquadramento normativo
- Individuazione della definizione di trasparenza e corruzione
- Il Piano Triennale – soggetti destinatari – analisi del sistema di valutazione del rischio
- La responsabilità dei dipendenti
- -Conclusioni/Discussione e domande



Programmazione della formazione



- La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT.
- È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

- riferimenti normativi possono essere individuati nelle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n.33/2013, come modificati dal D.Lgs. n.97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e, anche, del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 03/11/2020;
- ANAC – Autorità nazionale anticorruzione - Le funzioni dell'Autorità, in seguito anche al decreto legge n. 90 del 2014 e alla [legge n. 229 del 2016](#).
- Convenzione ONU di Merida del 2003 (ratificata con [legge n. 116 del 2009](#)) e alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999 ([legge n. 110 del 2012](#)).
- **La normativa in materia di incandidabilità.** Il [decreto legislativo n. 235 del 2012](#)
- **Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.** il [d.p.r. n. 62 del 2013](#)
- Il ***whistleblower***. La legge n. 190 del 2012

Inquadramento normativo



I Soggetti - Anac

- L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
- L'attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
- L'ANAC è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione.

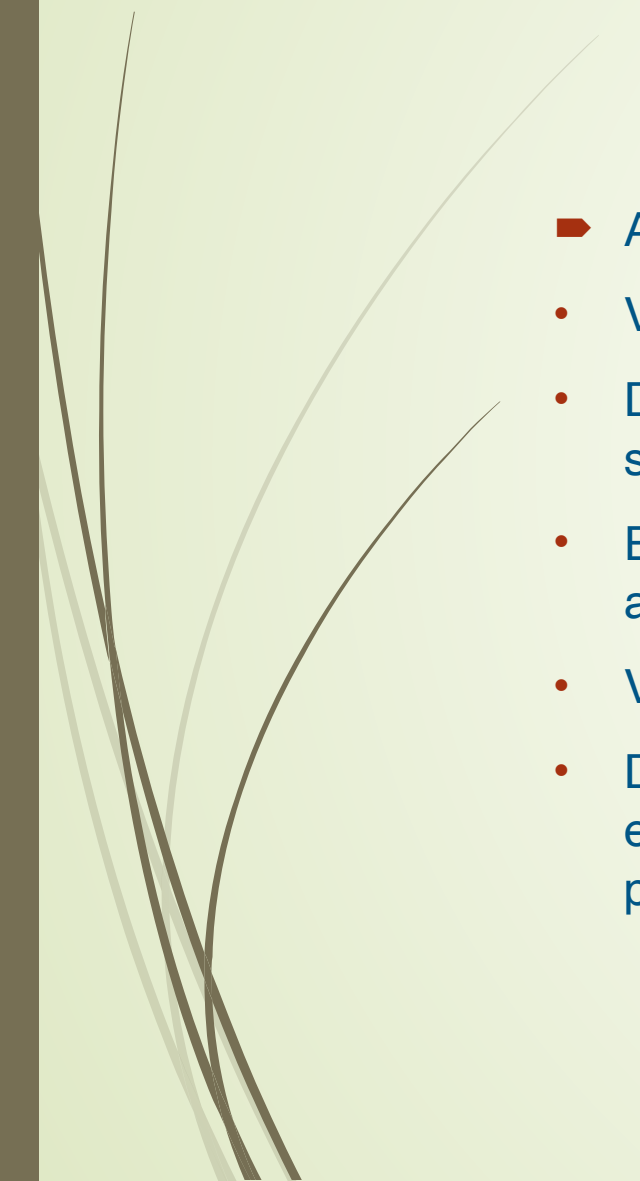


Anticorruzione

- La lotta alla corruzione è la funzione primaria di ANAC. Preveniamo la corruzione grazie alla collaborazione con le amministrazioni pubbliche, creando valore sia per i cittadini sia per le imprese.
- La nostra attività di prevenzione della corruzione è così articolata:
 - Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
 - Funzioni consultive e di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza.
 - Vigilanza sull'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) e dei Codici di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
 - Esercizio del potere di ordine e del potere sanzionatorio in caso di mancata adozione/pubblicazione dei PTPC e dei Codici di comportamento.
 - Monitoraggio sull'introduzione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché, limitatamente alle attività di pubblico interesse, degli enti partecipati.
 - Vigilanza sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e sull'imparzialità dei pubblici funzionari.
 - Funzioni consultive in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
 - Vigilanza sulle segnalazioni di whistleblowing, proponendo, se ricorrono i presupposti, l'irrogazione di sanzioni amministrative.



Trasparenza



- ANAC vigila sul rispetto della normativa sulla trasparenza
- Vigilanza sull'inserimento nel PTPC di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza.
- Definizione di linee guida, d'intesa con il Garante della Protezione dei Dati Personali, sulle esclusioni e sui limiti all'esercizio dell'accesso c.d. FOIA.
- Esercizio del potere di ordine e del potere sanzionatorio in caso di mancata adozione/pubblicazione della sezione dedicata alla trasparenza.
- Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.



Focus on: gli ordini professionali

gli ordini professionali rientrano fra i soggetti tenuti all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali.

Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all'adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.



Definizioni

Trasparenza e Anticorruzione

- Corruzione: l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati.
- Il Potere è l'esercizio della funzione affidata al dipendente pubblico;
- Il soggetto è il dipendente pubblico cui è affidata la funzione
- L'abuso: quando il potere non è esercitato nei termini previsti dalla delega;
- Il vantaggio privato è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, ma che può riguardare anche un terzo il cui soggetto è legato in qualche modo

Prevenzione e contrasto alla corruzione

- Trasparenza amministrativa nella Costituzione (art. 97, comma 2): I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
- L. 241/1990 – Accesso documentale – punto di arrivo e punto di partenza. Basi per la cultura della trasparenza;
- Art. 6-bis l. 241/1990 – Conflitto di interessi
- **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 11 del d.lgs. 150/2009** statuisce infatti che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale....delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Trasparenza



Cos'è un conflitto di interessi

- Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.



Il d.lgs. 150/2009, quindi, ha contribuito fattivamente alla costruzione di quel processo di differenziazione dell'accessibilità nel forme che noi oggi conosciamo: quella dell'accesso documentale, incardinato nella legge 241/1990, e quella dell'accesso civico generalizzato disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33



d.lgs. 33/2013

- La fase che, per intenderci, arriva fino ai giorni nostri e che ha inizio con l'emanazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, di cui, proprio il d.lgs. 33/2013, è stato uno dei provvedimenti attuativi;
- All'interno **del d.lgs. 33/2013** ha trovato collocazione, dapprima, la disciplina del **solo accesso civico** e, in un secondo momento, anche quella **dell'accesso civico generalizzato**. Quest'ultimo è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo **25 maggio 2016, n. 97** (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). I due istituti, previsti rispettivamente ai commi primo e secondo dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, non sono coevi quindi ma di poco successivi.

NOTEVOLI DIFFERENZE: da un bisogno di conoscere a diritto di conoscere.



ACCESSO CIVICO

s v o l g e u n a f u n z i o n e
sostanzialmente *proattiva*, nei confronti della PA, in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati, che la legge le impone di pubblicare. Grazie all'accesso civico chiunque, senza dover vantare un particolare interesse al riguardo, può chiedere alla PA il rispetto di tali obblighi di pubblicità. Più che ad uno strumento di accesso, in senso stretto, siamo di fronte ad uno strumento di *sollecito* al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento a carico della PA



ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

è finalizzato a realizzare in via diretta un vero e proprio *controllo* sull'attività della PA. Lo si desume chiaramente dalla lettera del comma 2, dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, che recita “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”. Come l'accesso civico anche quello generalizzato può essere fatto valere dal *quisque de populo* ma, a differenza del primo, il secondo realizza una forma di accesso in senso stretto che ha ad oggetto dati e documenti *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

Trasparenza Amministrativa sui siti web della PA. D.lgs. 14/03/2013 n. 33

- La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.
- Finalità: obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali)!

Focus on: PTPCT

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza – soggetti destinatari – analisi del
sistema di valutazione del rischio





Che cosa è il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza?

- Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
- L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.
A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
In assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata.
- L’Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.



il Responsabile della prevenzione della corruzione

- Il RPCT è il soggetto titolare del **potere di predisposizione** e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. **A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT**, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.
- In ogni caso la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest'ultima, una conoscenza **approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali** (siano o meno procedimenti amministrativi) dell'amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.



Il RPCT nel piano Triennale OPRS

Il Responsabile:

- redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico- amministrativo;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- propone, di concerto con i responsabili di servizio, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.39/2013



Organo di indirizzo politico-amministrativo

Il Consiglio Regionale, organo di indirizzo, è composto da quindici consiglieri. All'interno del Consiglio sono nominati Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio:

- ▶ designa il responsabile (art.1, comma 7, della L. n.190/2012);
- ▶ **adotta il PTPCT** e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC (art.1, commi 8 e 60, della L. n.190/2012);
- ▶ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ▶ si avvale di Commissioni alle quali sono demandate alcune funzioni istruttorie;
- ▶ ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio. Tutte le indennità percepite verranno pubblicate sul sito istituzionale www.oprs.it



L'Ordine è dotato di una pianta organica composta da 3 unità di categoria B ed una di categoria C, oltre ad un lavoratore con contratto di somministrazione.

Tutti:

- ▶ partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- ▶ Osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n.190/2012);
- ▶ segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art.55 bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 (art.54 bis del D.Lgs. n.165/2001);
- ▶ **segnalano casi di personale conflitto di interessi** (art.6 bis L. n.241/1990; artt.6 e 7 Codice di comportamento);



Il personale dipendente



Individuazione del conflitto di interessi

- All'atto di assegnazione all'ufficio il dipendente pubblico, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013, dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, informando per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (c.d. "dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi").
- La comunicazione deve riguardare anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, inoltre, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.
- Il dipendente deve, altresì, tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
- Infine, il dipendente ha l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado

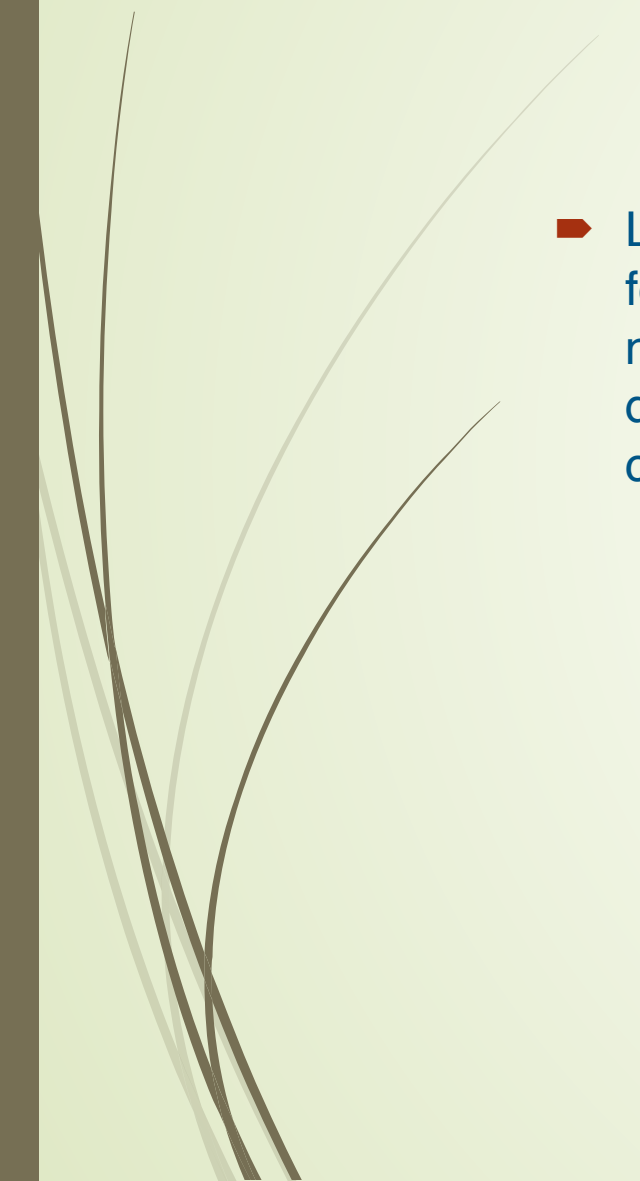


La sua valutazione?

- Laddove il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto



Conseguenze?

- La violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013. Sono fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.
- 

- La mappatura dei processi
- La valutazione del rischio
- Identificazione delle aree di rischio
- Analisi del rischio
- L'approccio valutativo: il criterio qualitativo
- Ponderazione
- Trattamento del rischio
- Individuazione delle misure
- Monitoraggio e riesame

Il sistema di gestione del Rischio



Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

- La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel PTPCT di ogni amministrazione. Il PTPCT può anche rinviare, per maggiori dettagli, ad uno apposito atto organizzativo adottato dall'Organo di indirizzo. In ogni caso, l'Amministrazione è tenuta a disciplinare, in conformità alle presenti Linee guida, le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, definendo, e tra l'altro, i tempi e i soggetti responsabili
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990.